

STATUTO

Associazione di promozione sociale

<< LA CARTA DI ALTINO >>

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "La Carta di Altino", con sede in Altino, in via San Eliodoro, 39, nel Comune di Quarto d'Altino (VE)

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione "La Carta di Altino" svolge attività di promozione e utilità sociale, non ha scopo di lucro, ha carattere volontario, è senza discriminazione di tipo politico, religioso, di razza o di genere e ha per scopo quello di promuovere e valorizzare la cultura, tutelare l'ambiente e la natura, sperimentando concretamente nuovi stili di vita.
2. L'associazione persegue le proprie finalità secondo i seguenti principi e impegni:
 - l'uso della benevolenza verso ogni essere umano, il creato e noi stessi
 - il riconoscere il valore degli altri e della diversità dei punti di vista
 - il porsi in modo positivo verso l'incontro, lo scambio, il confronto, la condivisione
 - la pratica dell'accoglienza
 - la ricerca l'essenzialità
 - l'operare per la realizzazione del benessere e della salute
 - il coltivare la dimensione interiore
 - l'utilizzo del tempo in modo oculato
 - il recupero della memoria, del ricordo, della manualità, della storia e dell'oggi
 - il mantenimento del radicamento nel territorio
 - la promozione e la pratica della sostenibilità ambientale
3. L'Associazione, al fine di raggiungere le proprie finalità, potrà svolgere le proprie attività attraverso:
 - Organizzazione di eventi che promuovano le linee della Carta di Altino;
 - Cura di pubblicazioni e prodotti informativi che divulgano i contenuti della Carta di Altino;
 - Gestione diretta o indiretta di servizi che permettano di fruire le potenzialità naturalistiche, archeologiche e storiche del territorio altinate;
 - Incentivazione e facilitazione della collaborazione tra enti, organismi e imprese, per la realizzazione di iniziative culturali;
 - Partecipazione a iniziative culturali affini ai propri obiettivi e alle proprie finalità, organizzate da altri organismi, in Italia e all'estero;
 - Promozione di ogni altra iniziativa che il Consiglio direttivo riterrà valida per il conseguimento dei fini statutari.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione
3. I soci hanno diritto al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
4. I soci devono versare nei termini stabiliti dal Direttivo la quota associativa.
5. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività all'interno dell'associazione prevalentemente a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali e nello spirito della Carta di Altino.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio escluso può ricorrere in Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. E' in ogni caso ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sul ricorso del socio escluso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. L'Associazione garantisce l'accessibilità agli atti concernenti le decisioni assunte.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; raccoglie le proposte e predispone i documenti da sottoporre all'Assemblea.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi;
 - b) quote associative;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, reso accessibile ai soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.